

QUESITO 16

La Vostra risposta al quesito n.4 riporta, “no, ogni concorrente deve essere in possesso dell'iscrizione presso apposito elenco effettuato dalla prefettura della provincia in cui ha sede legale l'impresa”, detto chiarimento va in contrasto con quanto indicato nella Circolare del Ministero dell'Interno del 23.03.2016 (che si allega alla presente), nella quale viene precisato “a fronte della domanda di iscrizione nelle White List continuano a trovare applicazione le disposizioni del citato DPCM del 19.01.2013, conseguentemente alla luce di detta circolare è necessaria la sola domanda di iscrizione nell'apposito albo per poter partecipare alle gare, nel caso specifico la scrivente ha presentato iscrizioni in data 27.02.2015.

RISPOSTA 16

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2016, che cita “... Allorché l'impresa che ha presentato domanda di iscrizione nelle White List sia interessata ad accedere ad un contratto o ad un subcontratto che si inserisce nel piano di realizzazione di un'opera pubblica, e non abbia conseguito l'iscrizione in White List, si pone l'esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare un pregiudizio patrimoniale all'impresa, per causa ad essa non imputabile, derivante dall'impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto.” Recependo, quindi, da tale Circolare, che la mancata iscrizione non sia necessariamente imputabile all'impresa concorrente e che i tempi di iscrizione possano essere eccessivamente lunghi con rischio di danno patrimoniale all'impresa stessa, si modifica quanto richiesto nel bando di gara e quanto riportato nella risposta al quesito n.2 ed al quesito n.4 accettando come requisito di partecipazione alla gara in oggetto anche la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco White List.

In particolare si modifica quanto segue:

1) nel documento 1- Disciplinare di Gara, Sezione IV C, punto 2v), invece “di essere iscritti nella White List (operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) presso la prefettura competente in relazione alla sede legale dell'impresa (per le finalità di cui all'art. 1, commi 52, 52-bis, 53, 54 e 55 della legge 190/2012)”, si modifica in “di essere iscritti o di aver presentato idonea domanda di iscrizione nella White List (operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) presso la prefettura competente in relazione alla sede legale dell'impresa (per le finalità di cui all'art. 1, commi 52, 52-bis, 53, 54 e 55 della legge 190/2012)”

2) la risposta al quesito 2, invece di “Per il possesso dell'Iscrizione nella White List, si specifica: In caso di raggruppamento, Consorzi, di imprese aderenti al contratto di rete, e GEIE, a tutte le ditte partecipanti è richiesto il possesso di tale requisito”, si modifica in “Per il possesso dell'Iscrizione o l'aver presentato idonea domanda di iscrizione nella White List, si specifica: In caso di raggruppamento, Consorzi, di imprese aderenti al contratto di rete, e GEIE, a tutte le ditte partecipanti è richiesto il possesso di tale requisito o l'aver presentato idonea domanda di iscrizione”

3) la risposta al quesito 4, invece di “No, ogni concorrente deve essere in possesso dell'Iscrizione presso apposito elenco effettuata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede legale l'impresa. Si specifica, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, che ciascuna impresa partecipante deve essere in possesso dell'Iscrizione nella White List”, si modifica in “Si, ogni concorrente deve essere in possesso dell'Iscrizione od aver presentato idonea domanda di iscrizione presso apposito elenco effettuata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede legale l'impresa. Si specifica, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, che ciascuna impresa partecipante

deve essere in possesso dell'Iscrizione od aver presentato idonea domanda di iscrizione nella White List”

4) l'allegato, in formato word, al disciplinare di gara denominato “1.2-allegato_2” è sostituito dall'allegato “**1.2-allegato_2 modificato**”, mentre l'allegato, in formato pdf, al disciplinare di gara denominato “1.2 - Allegato_2” è sostituito dall'allegato “**1.2 - Allegato_2 modificato**”